

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N.39 DEL 27 GENNAIO 2010 PER ALER

TRA

ALER Bergamo Lecco Sondrio (di seguito ALER Bergamo Lecco Sondrio o ALER), in rappresentanza propria e di ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova, in persona del legale rappresentante Direttore Generale [...], munito dei necessari poteri

E

[Impresa aggiudicataria] (di seguito denominata "Appaltatore"), con sede in [...], Via [...], C.F. e P.IVA [...], iscritta al Registro delle Imprese di [...] con n. [...], in persona di [...], in qualità di [...] munito dei necessari poteri, di seguito congiuntamente denominate "Parti".

Premesso che

con determina a contrarre n. [...] del [...] ALER Bergamo Lecco Sondrio, in rappresentanza propria e di ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova, ha disposto:

a) di procedere all'indizione di un'apposita procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, certificazione di bilancio e di altri servizi connessi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 in favore di ALER Bergamo Lecco Sondrio, ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova per il triennio 2018-2019-2020, con importo a base di gara pari a € 309.000,00 (trecentonovemila/00) - CIG: 75136468D2;

b) di approvare il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto ed i relativi allegati.

- con determina n. [...] del [...] il suddetto servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla procedura;

- l'Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

- sono state effettuate le forme di pubblicità dell'esito di gara, come da documentazione agli atti;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2 - OGGETTO -

Il contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di revisione legale dei conti, di certificazione di bilancio e di altri servizi connessi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 di ALER Bergamo Lecco Sondrio, ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova per gli esercizi 2018-2019-2020.

Il contratto di appalto prevede l'esecuzione del servizio in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto di seguito riportate:

1. certificazione del bilancio degli esercizi 2018, 2019, 2020, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010;
2. attività di revisione legale dei conti, attraverso la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010 come di seguito dettagliato per ciascuna Azienda ALER committente:
 - ALER Bergamo Lecco Sondrio esercizi 2018, 2019, 2020;
 - ALER Brescia Cremona Mantova esercizi 2018, 2019, 2020;
 - ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio esercizi 2019, 2020;
 - ALER Pavia Lodi esercizi 2018, 2019, 2020;
3. attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010 per gli esercizi 2018, 2019, 2020;
4. attività di asseverazione per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della riconciliazione dei rapporti di debito e credito presenti nei bilanci di ALER e nel bilancio consolidato di Regione Lombardia in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
5. attività volte alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali per gli esercizi 2018, 2019, 2020 in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente e futura.

Le verifiche di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 14 del D.lgs. n. 39 del 2010, dovranno essere svolte, di norma, con cadenza trimestrale, salvo che particolari circostanze non richiedano verifiche più frequenti.

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2020, fino alla data di conferimento dell'incarico di controllo legale dei conti al soggetto eventualmente subentrante.

Oltre alle attività di cui sopra, l'oggetto della presente procedura relativa a ciascun esercizio compreso nel periodo di durata dell'incarico comprende tutte le attività necessarie per la revisione, anche se non esplicitamente descritte e il rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti tributari come da vigenti disposizioni, ovvero il visto di conformità ai fini dei rimborsi fiscali in assenza di polizza fideiussoria.

ART. 3 - DURATA -

Il servizio ha una durata pari a 3 (tre) bilanci di esercizio decorrenti dalla data della stipula del contratto.

È escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO -

Il servizio sarà reso secondo la normativa vigente, secondo il Capitolato speciale di appalto, secondo l'Offerta e secondo il presente contratto.

In caso di contrasto tra i documenti sopra richiamati sarà applicabile il documento che individua la prestazione più rispondente all'interesse del committente.

L'Appaltatore garantisce che il proprio personale dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore e che per esso saranno osservate tutte le normative vigenti e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto separatamente da ciascuna Azienda ALER committente all'Appaltatore per le prestazioni oggetto del presente contratto e per gli obblighi in esso assunti, è quello indicato nell'Offerta pari a € [...].

Ai fini della sola determinazione dell'importo che l'Appaltatore dovrà fatturare distintamente a ciascuna delle quattro aziende ALER committenti si precisa che la quota parte dell'importo a base d'asta riferito alla singola ALER è:

- ALER Bergamo Lecco Sondrio 23,53%
- ALER Pavia Lodi 18,60%
- ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio 27,18%

- ALER Brescia Cremona Mantova 30,69%

Tale corrispettivo è comprensivo di ogni prestazione contrattuale e di tutte le spese e i costi di qualsivoglia natura necessari all'adempimento.

Il corrispettivo sarà, comunque, riconosciuto solo in funzione delle prestazioni effettivamente erogate.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato separatamente da ciascuna singola ALER committente in favore dell'Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente con cadenza trimestrale posticipata.

Pertanto, l'Appaltatore, con cadenza trimestrale posticipata, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, potrà emettere nei confronti di ALER Bergamo Lecco Sondrio, ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova destinatarie del servizio oggetto del contratto, la fattura inerente il servizio prestato a favore di ciascuna ALER nel periodo di riferimento, previo espletamento delle procedure di verifica previste dal Capitolato speciale di appalto.

ART. 6 - GARANZIA FIDEJUSSORIA -

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, l'Appaltatore ha consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto, una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di importo pari a € [...] in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 50/2016 smi.

La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa il [...] da [...] e prevede espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il termine di 15 giorni.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA -

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, l'Appaltatore ha consegnato prima della sottoscrizione del presente contratto, copia della polizza di assicurazione n. [...] con decorrenza dal [...] e termine il [...] emessa da [...] con massimale pari a € [...].

La polizza assicurativa dovrà coprire tutta la durata dell'incarico. In caso di cessazione di efficacia della polizza prima della scadenza dell'incarico, lo stesso si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1353 c.c.

ART. 8 - PENALITA'

La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo.

La completezza e l'efficacia delle attività svolte dall'Appaltatore saranno sottoposte a valutazione/verifica da parte di ALER Bergamo Lecco Sondrio, che potrà allo scopo servirsi di proprio personale, di personale di ALER Pavia Lodi, ALER Varese Como Monza-Brianza Busto Arsizio, ALER Brescia Cremona Mantova o di consulenti appositamente delegati.

L'applicazione delle penali è disciplinata nel Capitolato speciale di appalto.

ART. 9 - RECESSO -

ALER potrà recedere per giusta causa. L'applicazione della facoltà di recesso è disciplinata nel Capitolato speciale.

ART. 10 - RISOLUZIONE -

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente, ALER potrà risolvere il contratto secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici e secondo la disciplina del Capitolato speciale.

ART. 11 - SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE -

L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività, compreso nell'ipotesi in cui siano in atto controversie con ALER.

L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente dall'Appaltatore stesso.

ART. 12 - DIVIETO SUBAPPALTO -

In considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'attività, l'Appaltatore non affiderà in subappalto parte delle attività.

ART. 13 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI -

Con il pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto ALER diviene a tutti gli effetti proprietaria degli elaborati redatti dall'Appaltatore in esecuzione dell'incarico e

di ogni diritto di successiva utilizzazione dei medesimi nei modi e nei termini dalla stessa ritenuti opportuni.

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

Il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto è [...]

Il Servizio oggetto dell'appalto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di ALER.

Tali verifiche e controlli saranno finalizzati, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Offerta tecnica, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

L'Appaltatore è tenuto a riscontrare senza indugio e nei termini assegnati ogni richiesta di ALER finalizzata al controllo della prestazione resa e alla sua organizzazione.

ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY -

Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del contratto sono considerati riservati e coperti da segreto: pertanto, l'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di riservatezza è inteso anche quale divieto di trasmettere le informazioni e ogni altro dato relativo a ogni azienda ALER committente alle altre diverse Aziende ALER committenti o ad altri soggetti terzi e utilizzare le informazioni e ogni altro dato relativo alla singola azienda ALER per elaborare documenti che condividano dati ed informazioni relativi alle quattro aziende ALER committenti del servizio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate: tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa

autorizzazione di ALER, ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del contratto per la partecipazione a gare e appalti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza ALER avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

ART. 16 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO -

L'Appaltatore dovrà applicare ed osservare, per quanto di propria competenza, i principi e le disposizioni del Codice Etico di ALER.

L'inosservanza, anche parziale, di tali obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI -

L'Appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di ALER e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi del conto corrente dedicato dall'Appaltatore nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto affinché sono di seguito riportati:

[...]

[...].

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

In caso di cessione dei crediti l'Appaltatore dovrà comunicare il CIG N.@@@ al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ART. 18. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di ALER Bergamo Lecco Sondrio.

Sono a carico del contraente tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE -

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra ALER e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

ALER

[Impresa aggiudicataria]

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di aver preso diretta conoscenza e di avere espressamente accettato i seguenti articoli: 4 (Modalità di esecuzione dell'incarico); 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (Garanzia fideiussoria); 7 (Polizza assicurativa); 8 (Penalità); 9 (Revoca per giusta causa); 10 (Dimissioni); 12 (Sospensioni per causa di forza maggiore); 13 (Divieto di subappalto); 14 (Proprietà degli elaborati); 15 (Obblighi di riservatezza e privacy); 16 (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico); 17 (Trattamento dei dati personali); 18 (Forma del contratto); 19 (Foro competente).

[Impresa aggiudicataria]